

N. 90, 22.

X 1974/138

Vf
368

ORDINAZIONE
DI SUA MAESTA' IL RE
DI POLONIA,
PER
IL BANCO
DI DEPOSITI,

stabilito

Nel suo Elettorado di Sassonia,
IN LIPSIA.

Data alle stampe in Lingua Tedesca per Coman-
do Clementissimo, e tradotta in Italiano per cognizione
di ciascheduno.

DRESDA,

Nella stamperia di Giovanni Ridelio Stampatore Regio
ed Elettorale di Corte 1699.



ORDINATIO
DE JURE MAJESTATIS
DIPLOMATICA
PER

LEIBNIZ
DIPLOMATICA

IN
DIPLOMATICA

DIPLOMATICA



Sig
ver
vi h
ard
to u
con
gaz
goz
no

D



m
m
e
ci
g





HAvendo La Maestà del Rè di Polonia clementissimamente risolto, di stabilire un Banco di depositi, nella piazza mercantile di Lipsia, in accrescimento de' Commerzii, ed utile de' suoi fedelissimi sudditi. Sua Altezza il Signor Antonio Egone, Principe di Fürstenberg, supremo Governatore nel suo Elettorato ed altri Paesi incorporati di Sassonia, vi hà contribuito anche con sollecitudine indefessa e lodevolissimo ardore, tutto quello, che può facilitare l'avantaggio di quest' intento utilissimo, ed hà stimato necessario di provvedere questo Banco con certe ordinazioni; E sentiti l'humilissimi pareri della Congregazione, hà progettato li punti seguenti per proseguimento del negozio, fatti publicar in nome di S. M. *in vim legis*, per avviso e governo di ciascheduno.

Tit. I.

Della Direzione ed Amministrazione del Banco.

POiche La Maestà del Rè, nel Diploma della fondazione già publicato, hà dichiarato non solamente le ragioni più principali, perchè hà aperto questo Banco, e come l' hà bastevolmente assicurato in tutte le parti: mà di più anche provisto in che modo, e per quali persone dovrà esser diretto, ed amministrato, si è stimato proprio, di farlo inserir anche in quest' ordinazione, accioche ogn' uno sia tanto più sufficientemente informato del negozio.

No

Noi Friderico Augusto, per la grazia
d'Iddio Rè di Polonia, Gran Duca di Littuania,
Ruffia, Prussia, Maffovia, Samoghizia, Chiovia, Vol-
hinia, Podolia, Podlacchia, Lifflandia, Smolenscia,
Severia, e Cernicovia, Duca di Saffonia, Giuliaco
Clivia, e del Monte, com'anche di Angria, e di
Westfalia, Arci - Marefciallo ed Elettore del S. R.
Impero, Landgravio di Thuringia, Marggravio di
Misnia, dell'alta e bassa Lufazia, Burggravio di Mag-
deburgo, Conte Prencipale di Henneberg, della Mar-
ca, di Ravensberg, e Barbi, Signore di Ravenstein
&c.

Facciamo saper ad ogn'uno, e particolarmente à quelli
ciò appartiene, che havendo trovato avantaggioso a' nostri
fedeli sudditi, e profittevole a' commercii d'aprir un Banco di
depositi fin'alla somma di due milioni di Taleri nella nostra
Città di Lipsia piazza da Secoli in quà famosa per le fiere che
trè volte all'Anno vi si fanno con grandissimo concorso e scala di
traffico, anzi che tenuto discorso di questa lodevole impresa nella
fiera passata di S. Michele, dal nostro supremo Governatore Pren-
cipe di Fürstenberg con Negonzianti si nazionali, come forasteri, e
confiderati poi maturamente i di loro humilissimi sentimenti rap-
presentatici. Risolviamo ormai di erigere, stabilir, e fondare que-
sto Banco con autorità, forza, e potenza Regia ed Elettorale in
ogni miglior forma e modo, con tutti que' i requisiti che sono ne-
cessarii allo stabilimento di simili opere importanti, in virtù di que-
sto Diploma, che deve essere stimato e tenuto, come *lex fundamen-
talis aeternum valitura in vim sanctionis pragmatica*, anzi come un pat-
to fermo da prezzarsi, e tenerfi.

Ed acciò che la volontà ed intenzione nostra sia tanto più pa-
lese ad ogn'uno, massimamente à chi pensasse di fare qualche de-
posito in questo Banco, habbiamo per maggior sicurezza e cauzio-
ne

ne di questo spediti due ordini ampî ed irrevocabili alla nostra Camera Elettorale di Dresda, da Terespol in Littuania, sotto Brzette, li 28. Novembre dell'anno 1698. scorso, e parimente da Varfavia, li 14. Aprile del corrente 1699. che per fondo di questo Banco di depositi, farano dall'entrate annue fisse, usufrutti infallibili e rendite continue, assegnati, consagrati, ed al medesimo totalmente ed irrevocabilmente appropriati. *Cento e venti mille Taleri* ragguagliati a 24. Grossi di Misnia; cioè *quaranta trè mille, sette cento, cinquanta Taleri* dalle Gabelle: *venti otto mille, cento e venti cinque* dalle Imposte: *venti sei mille, ducento e cinquanta* dalle Decime ed altri usufrutti minerali; e finalmente *vent' un mille, ottocento, settanta cinque Taleri* dall'entrate del Legno fiottato, che però computati insieme, rendono assai più di quello s'è detto.

Le Rendite di queste Regalie dotate ed accreditate saranno interamente levate dalla disposizione, comando, ed inspezzione della nostra Camera; e per ciò li di loro Amministratori, Fitta uoli, ed Uffiziali saranno talmente obligati al Banco che se prima questo non sia sodisfatto annualmente delli cento e venti mille Taleri, non dovranno pagare cosa nessuna degli sopravanzi dell'accennate Entrate alla Camera, nè quest' averà dritto veruno di levarle.

Di più ci dichiariamo per la nostra fede Reale ed Elettorale irrevocabilmente per Noi, per il Nostro Prencipe Regio, e per la Serenissima Posterità, come pure per tutta la Casa Elettorale, e per i nostri Agnati più prossimi alla successione, che hanno consentito a questo stabilimento, dote, e sicurezza del Banco, di non voler appropriarsi mai delle rendite sopradette, o mettere le mani in questi Depositi, Casse, o Entrate, nè per Noi, nè per qualsivoglia altro, nè in tutto nè in parte, per qualsi sia pretesto, ne per qualsi voglia special comando o violenza, di qual si sia sorte, e caso che qualcheduno, chi si sia, intrapendesse (che però non arriverà mai) d'estrarre altri ordini contrarii, e d'insinuarli alla Congregazione del Banco, saranno all'ora questi ordini stimati nulli, e tali, come se mai fossero stati ordinati, nè dovranno esser eseguiti in niuna maniera, nè incorrerà la Congregazione in disgrazia nessuna, nè sarà obligata di renderne conto. E bench' i fondi scielti siano indubitati ed infallibili, che

non si possa temere il minimo difetto in essi, non dimeno, caso, per qualche accidente fortuito venisse la minima mancanza delli cento venti mille Taleri, Vogliamo supplire immediatamente dalle rendite della nostra Camera, e lasciare sempre al Banco la prerogativa privilegiata del pagamento avanti tutte le altre Spese ordinarie.

E se venissero co'l tempo ridomandati i Capitali depositati nel Banco, e ch'al medesimo mancassero contr' ogni speranza i mezzi pe'l puntuale pagamento: Permettiamo in tal caso di poter alienar altrove per via di rivendita i fondi accennati, già in ottima forma, ceduti ed hipotecati, e prenderne i Capitali. per conservare così assolutamente il credito necessario del Banco.

Da queste certe ed infallibili annue entrate, delli cento e venti mille Taleri, vogliamo à ciascheduno, che vi depositerà il danaro, pagar ogni anno sei per cento, sin che sia sodisfatto del suo credito, ò ripagato il suo capitale.

Ed acciòche questa nostra risoluzione e volontà venga tanto più pontualmente effettuata, habbiamo clementissimamente conferito la suprema inspezzione e disposizione primaria sopra questo Banco al Prencipe di Fürstenberg Nostro Governatore Supremo di Sassonia, con istruzione, che con ogni diligenza attendi à quello che può promuovere l'accrescimento ed avanzo dello stesso; che segni le cedole di Banco, che si formeranno a' Creditori, le quali havranno tanta forza e valore, come se fossero da Noi medesimi sottoscritte nella forma, e modo più solenne, acciò il Banco resti immutabile nel suo Credito.

Le Persone che amministreranno questo Banco sotto la suprema inspezzione del Nostro Governatore Prencipe di Fürstenberg sudetto, sono due Deputati del Senato di Lipsia, il quale ne hà la direzione nel modo che seguirà, e cinque Assessori, frà quali è una persona graduata, ed un Tesoriere, ed a questi s'aggiunge un Segretario, che tutti sono persone onorate, accreditate, e ben possionate; E questi, se già per altri impieghi non hanno il lor rango, haveranno immediatamente il lor ordine doppò i Senatori di Lipsia predetta, e saranno trattati al pari delle persone onorate, nell' assentar e prestar fede nelle Camere Giudiciali ed altre simili, che

che parimente s'estende alle Vedove loro che lasciassero, ed anche à quelli, che per cause rilevanti dovessero risegnare, ed ottenessero la sua dimissione, purché siano stati benemeriti del Banco, ed habbino contribuito all'avantaggio del medesimo, in qual caso, goderanno non ostante gl'istessi gradi ed honori.

La Direzione ordinaria del Banco conferiamo clementissimamente per tenore di questo al Senato di Lipsia, volendo credere, che questo procurerà con tutta la diligenza di farlo amministrare da prudenti e qualificate persone del medesimo Collegio: e così daremo alcun' istruzioni particolari per la Direzione a' Deputati del Senato, ed altri Uffiziali del Banco; e serà formata per ora la Congregazione, ò il Collegio del Banco dalle Persone seguenti.

*Da' Deputati del Senato di Lipsia come
Direttore.*

Francesco Conrado Romano, Dottore, Consulente, ed Assessore.

Friderico Weis, Tesoriere, ed Assessore.

Tomaso Richter,
Leonardo Zoller, } Assessori.
Gio. Filippo Cüstner, }

e

Gio. Giobbe, Segretario.

E Benchè clementissimamente confidiamo nel Senato come Direttore, e negli altri Assessori, che faranno ogni sforzo e possibile diligenza, per metter in ottima forma questo Banco, e per procurali un perfetto credito appresso li Stranieri; Non vogliamo però obligarli per queste loro funzioni ad alcun sborso de' contanti, nè faranno tenuti con loro Beni proprii a' Creditori del Banco, molto meno poi, se nel far imprestito sopra pegni senza la di loro negligenza ò trascuraggine arrivasse qualche disavventura al medesimo, saranno obligati al danno seguitone.

Lo

Le Persone poi ordinate all' amministrazione del Banco di Depositi, benchè restino sempre ferme sotto la giurisdizione de' loro Magistrati ordinarii, in quello però che riguarda gl'interesse del Banco, non saranno dipendenti da nessun' altro Magistrato, Collegio, o Giudicio de' nostri Stati, sia Supremo o subalterno: mà dal Collegio de' Commerci in certo modo, che quanto prima da Noi sarà stabilito; mà non più che conforme l'istruzione, principalmente però dal Nostro Governatore supremo il Principe di Fürstenberg, e dal nostro Consiglio Generale della Revisione in Dresda: talmente, che nè questo nè quello potrà innovare cosa alcuna, che potesse pregiudicare alla sicurezzza ed intento del Banco.

Vogliamo pure, ch'è siano fatte clementissime intimazioni dello stabilimento del Banco a' Collegii del Nostro Elettorado di Sassonia, à fin che concorrino con ogni loro potere in tutte le occasioni all' accrescimento del medesimo, e non permettino mai à nessuno qualche disturbo di forte niuna.

Faremo anche quanto prima proporre un certo regolamento, e farlo consegnar alla Congregazione del Banco, acciò secondo la formula ed istruzione di questo il Danaro pronto, e quello ch'anderà entrando, venga impiegato in accrescimento del Banco e del Commercio, e talmente raggirato, ch'è questo s'augmenti in se medesimo. Caso però ch'è tali Capitali non trovino sempre sicuri e bramati impieghi, la Congregazione non sarà obligata di risponderne in conto nessuno.

Per cognizione più perfetta di questo Banco, e ch'ogn' uno sappia il modo delle ricevute, rinunciamenti, e pagamenti de' Capitali, si è publicata una chiara ed assai ampia ordinazione.

Vogliamo perciò, che sia osservato quello, ch'è habbiamo ordinato nella Patente già publicata in Dresda li 28. Dicembre 1698. cioè che le Cedole di Banco, che si daranno a' Creditori, siano sigillate co' il sigillo del Banco, da Noi clementissimamente confidatoli, e sottoscritte ed autorizzate dal Nostro supremo Governatore il Principe di Fürstenberg, ed in assenza di questo, del Consiglio Generale della Revisione, ed anche da uno de' Deputati dal Direttorio del Banco.

Ritro-

Ritrovando poi la Congregazione co' l' progresso del tempo altri modi, co' quali si possino augmentar, ed in grandire gl' interessi del Banco, dovrà quella farne i suoi humilissimi ricordi, aggiogendo il proprio parere con dovuta divozione; Imperoche ci dichiariamo clementissimamente in virtù di questo, che tutto quello, che nell' auenire sarà terminato, ratificato ò deciso in Beneficio del Banco dal nostro Governatore supremo il Prencipe di Fürstenberg, ò dal Nostro Consiglio Generale della Revisione, habbia l'istessa virtù, valore, e forza, come se fosse incorporato in questo Diploma, e da Noi clementissimamente eseguito. Saranno pure fatte trè differenti chiavi per la Cassa del Banco. Una delle quali sarà commessa al Direttorio, l'altra al primo Assessore, e la terza al Tesoriere.

Quello poi che concerne lo scarico de' conti pe' l'Banco, mentre, quel che riguarda le somme grandi, non si può levare niente senz' il comando espresso del Nostro Supremo Governatore il Prencipe di Fürstenberg, e quel che tocca le spese ordinarie, non si può prendere nè meno un soldo fuori della Cassa senza l'ordine sottoscritto dalle Persone deputate dal Direttorio, e dagli Assessori, ed altre Persone appartenenti al medesimo; habbiamo perciò clementissimamente risolto, chè, quando la Congregazione tutti li sei mesi trasmetterà il Bilancio, coll' humilissima rappresentanza, ed ottenutane dal Nostro supremo Governatore il Prencipe di Fürstenberg l' approvazione colle Quitanze, e sottoscrizioni; questa dovrà essere sufficiente ed immutabile, nè gli Assessori, nè gli altri Uffiziali saranno in alcun tempo obligati à giustificazione ulteriore, molto meno à conti particolari. Mà passati che faranno sei mesi e colla rappresentanza del Bilancio seguente; il primo già humilissimamente rappresentato non essendo ancora ratificato e sottoscritto, nè contro questo niente ricordato in contrario, ò notato di difetto, saranno tutte le ulteriori pretensioni estinte, e prescritte contro la Congregazione, *vi Conventiois, aut alius cujuscunque modi obligationem finiendi*; Nè ragione e pretensione alcuna valerà, comunque sia fundata, anche nelle leggi, ò come sarà inventata, contro questa prescrizione; Mà se per accidente si scoprisse effettivamente qualch' errore in questo Bilancio, dalla data della

B

pre-

presentazione dello stesso Conto del mezz'anno scorso, ne' i susseguenti sei M. n., e questo fosse accaduto per mancamento d'uno degli Uffiziali, Vogliamo, che la differenza anche sia ricercata e terminata in sei mesi, dal giorno dell' errore scoperto, e nell' intermissione di questo, la stessa, come già sopra detto, intieramente prescritta, e quello, ch' havrà commesso l' errore sia tenuto particolarmente alla ristituzione del danno. All' in contro ad altri non sarà imputato nissun risarcimento se havranno in tempo e dopo la lor conoscenza il mancamento auvertito, ò se quest' errore sarà arrivato non ostante la lor cura.

Se uno degli Assessori, ovvero il Segretario, per ragioni importanti cercasse ed ottenesse la sua dimissione, ò passasse ad altra vita, quella volta, il Nostro supremo Governatore, dovrà provvedere senz' alcuna dimora il posto vacante, con Suggetto qualificato.

Ed essendo i Privilegi quelli, ch' accreditanò e rendono praticabili le piazze de' Negozi, e Banchi, Vogliamo pure concedere à questo tutte quelle franchigie, che si usano negli altri Banchi, e potranno esser applicati al medesimo, ed all' in contro levare tutti gli aggravii sì ordinarii, che straordinarii. Particolarmente sarà permesso ad ogn' uno, di qualunque Religione, Stato, Professione, ò Dignità egli sia, di deporvi il suo danaro: non dovendo niuno provar aggravio pe' l suo Capitale, soffrire Repressaglie, nè simili fastidii, nè incorrere la confiscazione, eccetto il Crime di lesa Maestà. Di più non potranno esser effecutati li Capitali depositati nel Banco, di qual si sia Debitore, se prima non sarà seguito de gli altri suoi Beni, e facendosi un Concorso de' Creditori, gl' Interessi saranno à lui dati non ostante fin' alla Conclusione del medesimo, e fin che la sentenza di designazione havrà ottenuto *vi-res rei judicata*, e sarà fatta la distribuzione, ed indirizzata alla Congregazione, e così l' arresti fatti da Creditore, non havranno altro effetto, che di dargli un *jus reale*.

Quel che riguarda le funzioni del Direttorio, Assessori, Tesoriere, Segretario, ed altri Uffiziali del Banco; la Tassa de' pegni, che si riceveranno contro l' imprestito che si farà: Li Privilegi, sicurezze e distribuzioni, il luogo e tempo della Congregazione e Spedizioni; la Cessione de' Capitali ed Interessi che saranno
nel

nel Banco, e tutto quello che possa contribuire a promuovere la fede ed accrescimento dello stesso, si è nell' ordinazione già sufficientemente provisto, come richiede l' intiera perfezione di tutta l' opera.

Per fine habbiamo fatto formare questo Diploma della fundazione in due eguali esemplari, l' uno de' quali fù reso al nostro Supremo Governatore, il Principe di Furstenberg, l' altro alla Congregazione, co' l' Consenso de' Nostri Carissimi Agnati della Linea Albertina, ed una Copia delle intimazioni fatte alla nostra Camera di rendite in Dresda, per causa delle Regalie per li fondi e Dote assegnate, date de Terespol sotto Brzette li 28. Novembre 1698. e di Varsavia li 14. Aprile 1699. per Clementissimo Reiscritto, per loro sicurrezza e custodia indubitata. In fede è stato da Noi sotto scritto questo Diploma della fundazione colla nostra propria mano, e firmato co' l' Nostro Sigillo Regio ed Elettorale. Dato in Varsavia li 14. Aprile 1699.

Augustus Rex.



Wolffgango Diterico di Beichling.

Wolffgango Henrico Vesnich.

B 2

Tit. II.

Tit. II.

Degl' Istruzioni del Direttorio, degli
Assessori, del Tesoriere, Segretario e
Ragionato.

§. I.

LA Maestà del Rè hà clementissimamente provisto tutti che sono impiegati negli Uffizii del Banco d' Istruzioni sufficienti e perfette, con obligo di giuramento, ed accio- che quelli che vorranno depositar il suo danaro nel Banco, ne habbino sufficientissima informazione si è risolto comunicarli sommariamente il seguente ragguaglio.

§. 2. La Congregazione si radunerà ordinariamente ogni Lunedì e Venerdì avant' il pranzo, tanto in tempo di fiere che fuo- ri delle medeme, per fare le deliberazioni toccanti gl' Interessi del Banco.

§. 3. Il Direttorio hà d' ordinare le Convocazioni, si ordina- rie che straordinarie, come li punti che si devono deliberare. Egli forme secondo i Voti il concluso, e lo fa registrare nel Protocol- lo. Egli havrà anche una chiave per la Cassa come per l' Archi- vio, nel quale si conservano le Scritture, Documenti, e' l' figi'lo del Banco. Saranno pure dal Medesimo insieme sottoscritte le Cedole del Banco, aperti li Rescritti Clementissimi ed altre lettere appartenenti al predetto; ed havrà cura particolare, che tutti li sei mesi sia esattamente cavato il Bilancio, ed humilmente trasmef- so: E finalmente contribuirà ogni suo sforzo al profitto dello stesso.

§. 4. Quel che riguarda gli Assessori, gli Affari del primo, che sarà sempre Leggista, consistono prencipalmente in questo: Che dovendosi fare scritti pe' l' servizio del Banco, egli stesso li concepisca, sendone cose rilevanti, ò che fatto il progetto dal Segre- tario, esattamente lo riveda. Di più havrà in custodia una chi- ave per la Cassa e saranno à lui commesse le Scritture ed Archivio del Banco d' ei qvali dourà hayere gl' inspezzione' e procurerà, che
ven-

Vengan' osservate, come si deve, le disposizioni ed Ordinanze dello stesso:

§. 5. Al secondo Assessore, come Tesoriere, appartiene, che pontualmente riscuota l' entrate del Banco, cedute ed assegnate per fondo, dandone le Quitanze, che riceva li Capitali da quelli che faranno impiego in questo, e che paghi i medesimi cogl' Interesse à termini scaduti alli Creditori, e che sborsi il denaro per imprestito. Che tenga il libro della Cassa à lui comesso conforme l'istruzione, e custodisca una delle trè chiavi fatte per la Cassa prencipale. Finalmente poi contribuisca quanto può, all' accrescimento del Banco.

§. 6. Gli altri Assessori havranno cura indefessa pe' l' emolumento ed Interesse del Banco, e la soprintendenza de' Uffiziali subordinati, particolarmente del Ragionato, acciò ciascheduno adempisca quello à ch'è obligato. Saranno poi in particolare presenti alla ricevuta ò consegna de' pegni sopra i quali il Banco fa imprestiti, per impedire tutti gl' inconvenienti, e che detti pegni siano accuratamente tassati e custoditi sì che à termini stabiliti facciano con prontezza spedir i Bilanci, per poter esser humilmente presentati.

§. 7. Il Segretario havrà sempre in perfetto ordine tutte le scritture appartenenti alla Congregazione del Banco, con darle alla loro custodia ne' scrigni assegnati. Terrà il Protocollo nelle Congregazioni, e noterà esattamente tutte le proposizioni e risoluzioni nel modo e forma prescrittagli nella sua istruzione. Havrà pur un Libro particolare per le humilissime Rappresentanze, ed un altro per le corrispondenze, per mettervi tutte le Scritture alle informazioni necessarie: Spedirà anche diligentemente tutte le Corrispondenze e progetterà maturamente tutte le Scritture, che gli faranno commesse, che poi presenterà alla Congregazione per rivederle e ponderarle. Del resto sottoscriverà tutto, quanto sarà spedito dal Banco.

§. 8. Saranno le incombenze del Ragionato, di spedire con diligenza, quanto gli verrà comandato, di conservare un' esatta segretezza ed evitare tutte le Corrispondenze proibite. Dovrà particolarmente trovarsi nel luogo che gli verrà assegnato per le spedizioni, matina e sera, e trasportar tutto distintamente ne' i libri prencipali ed altri, presentandoli ogni mese alla Congregazione

one radunata, per poterli collationare co'l Protocollo del Direttorio e co'i Libri di Cassa del Tesoriere. Terrà insieme un Scontro, nel quale faranno notati que'i pegni, sopra quali il Banco farà degl' imprestiti, in che si possa sempre vedere la ricevuta di quelli e la ristituzione de' medesimi.

Per fine farà il giusto Bilancio quindici giorni avanti le fiere di Pasqua e di San Michele presentandolo alla Congregazione. Esseguirà del resto l' Obligo della sua istruzione.

Tit. III.

Delli Depositi de' Denari nel Banco.

§. 1.

Quello, che vorrà interessarsi co'l Banco, deve prima insinuarsi appresso la Congregazione ed intendersi con questa per la somma che vorrà impiegare nel medesimo a deposito. Sopra il quale si farà senz' indugio a sua Altezza il supremo Sig. Governatore dalla congregazione una humilissima Rappresentanza, pregandolo divotissimamente per la spedizione della Cedola di Banco a ciò necessaria, a fin che questa, segvito sarà lo sborso de' denari, possa esser consegnata al Creditore.

§. 2. Chi depone un Capitale nel Banco, deve lasciarvi la sua Mano e sigillo. Li Creditori Nazionali e presenti si scriveranno in un certo Libro a ciò confagrato, ma li Stranieri invieranno un Biglietto particolare, co'l impronto del proprio sigillo, aggiungendo: *Per cognizione della mia mano e sigillo*, e questo per evitar ogn' inganno che potesse arrivar ne'l produrr scritti e sigilli falsi, o in tempo di ripagamento del Capitale o in quello del Ricevimento degl' Interessi, tanto in pregiudizio del Banco, che del vero Possessore ed Interessati.

§. 3. Sarà permesso ad ogn'uno di depositare denaro quando gli piacerà, nel Banco, che sarà sempre aperto a chi si sia, ed a questo fine sono state destinate le stanze del Senato sotto la Borsa in Lipsia.

§. 4. Il minimo Capitale, che si scriverà nel Banco, sarà di trecento Taleri.

§. 5. Ed

§. 5. Ed accioche nissuno habbia la minima cura per dubitare, di scapitar nel suo Capitale in caso seguisse mutazione della Moneta, in breve ò ne tempi all'auenire. Havrà perciò ogn'uno la libertà di deporre il suo denaro in Taleri effettivi di bona lega, al peso di 14. Loti e quattro Grani battuti, ovvero in altra moneta corrente. All' incontro sarà ogn'uno sicuro in virtù di questa, che nel ridomandar del Capitale, quello, che hà depositato Taleri in specie, sarà contentato coi medesimi, mà chi hà dato moneta corrente sarà sodisfatto con egual sorte, quanto hanno valutato in tempo del Ricevimento, ò almeno ch' à loro faranno eguali di valore e proporzione.

E per far più palese la fondazione del Banco, e la sua intiera descrizione à qual si sia Persona, si è stimato necessario di nominar alcune Persone in certe principali Piazze d' Europa, alle quali sarà mandato questa descrizione ed Ordinazione del Banco in forma autentica, appresso le quali potranno insinuarsi quelli, che si risolveranno di deporre i loro denari in questo Banco, e fuor di queste che qui seguenti si accenano, si darà anco informazione bastante à tutti quelli, ch' importa, secondo il lor desiderio. Saranno quelle Persone presentemente le seguenti. In

Praga.	Gio. Pietro Pedroni e Tausch.
Vienna.	Ottavio Pestaloza.
Bolzano.	Heredi di Pietro Meyerle
Venetia.	Gio. Cristoforo e Gio. Giacomo Pommer.
Fiorenza.	Mario del Chiaro.
Genoua.	Gregorio Romairone.
Milano.	Heredi Olivieri.
Lione.	Sebastiano Högger, Fratelli.
Parigi.	Gio. Claudio Tourton.
Londra.	Gio. Martino Elcking.
Amsterdam.	Bigliotti e Sardi.

Bruf-



Bruselles.	Gio. Paolo Bombarda.
Colonia.	Isaac e Giacomo Meiner shagen.
Francoforte sul Meno.	Gio. Martin de Ron.
Norimberga,	Buirette e Figlii.
Augusta.	Gio. Tomaso Rauner.
Argentina.	Giovanni Dietrich.
San Gallo.	Sebastiano Höggher e Fratelli.
Zurigo.	Andrea Meyer.
Hamburgo.	Fratelli Richter.
Coppenaghen.	Cristiano Schupp.
Stocholm.	Gio. Pietro Scheffer.
Berlino.	Ludovico Bachellé.
Danzica.	Hartmanno Maul.
Varfavia.	Rad ed Hefslin.
Breslavia.	De Smettau e Berterman.

Tit. IV.

Delle Cedole di Banco.

§. I.

Tutte le Cedole di Banco faranno scritte in pergamena, ed havranno un medesimo formulare nella maniera seguente,

In Nome della Maestà del Rè di Polonia &c. Noi per la Grazia di Dio Antonio Egone, Prencipe di Furstenberg &c. supremo Governatore dell' Elettorato di Salsonia ed altri Paesi incorporati &c. Confessiamo in virtù di questa, e per l' impegno già altrove fatto da sua Maestà, che N. N. habbia dato nel Banco à deposito, sotto la data d' oggi infra scritta Taleri - - - in specie (in moneta corrente di Cambio) per la qual somma se gli pagherà sei per Cento d' Interesse nella medesima valuta, come si è ricevuto il da

danaro, cioè la metà nella fiera di Pasqua, l'altra in quella di San Michele in Lipsia, il Capitale stesso sarà restituito nella medesima valuta e qualità si è ricevuto, passato il termine - - - calcolandolo dal tempo del Deposito fatto, ed osservando insieme le circostanze chiaramente prescritte, per li rinunciamenti.

(L. S.) Egone Principe di Furstenberg.

(L. S.) N. N. Deputati per il Direttorio.

N. N. Segretario.

§. 2. E si come queste Cedole di Banco confermano il debito nel quale si costituisce la Maestà del Ré come fondatore di questo, devono principalmente esser sottoscritte da sua Altezza il Signore supremo Governatore, poi da' Deputati del Senato di Lipsia come Direttore, autenticate co'l Sigillo del Banco, notato il luogo, dove ciascuna cedola ne' Libri principali si trova, con la marca del foglio al margine registrate, e signate in fine dal Segretario.

§. 3. Devono le Cedole di Banco esser custodite con particolare cura. Mà accadendo che casualmente si perdessero, nè potendo più approvare il debito del Banco, nè questo rinfrancarsi e liberarsi in altra maniera delle pretese, che con la ricevuta della Cedola già data; All'ora il Creditore dovrà insinuarsi alla Congregazione e approvare il suo Credito ne' libri principali, e ritrovando la somma autentica e del tutto liquida, gli sarà data una nuova Cedola di Banco secondo 'l formulario, contro un biglietto autentico della Cedola perduta, mà tutte le circostanze faranno diligentemente e chiaramente registrate nel Protocollo per governo.

Tit. V.

De' Pagamenti degl' Interessi per li denari depositati, e Qvitanze che si daranno al Banco.

§. 1.

LI frutti che hanno da godere li Creditori del Banco per i denari depositati, sono sei per Cento, li quali faranno pagati ogni sei Mesi: Cioè nelle fiere di Pasqua e di San Michele in Lipsia, ed al più tardi il Giovedì della Settimana de' pagamenti.

§. 2. Per

ed
en-
la
fu-
or-
già
de-
n,
sei
o il
da



§. 2. Per le Quitanze si adoprerà il seguente formulare, che farà stampato in lingua Tedesca e Latina:

Jo infra scritto confesso che la Congregazione del Banco in Lipsia di sua Maestà il Re di Polonia mi hà pagato in contanti sotto la data d'oggi per il Capitale di Taleri - - gl' Interesse con Taleri - - e per fede d' haver ricevuto il denaro, hò formato la presente Quitanza.

Tit. VI.

De' Trasporti de' Capitali.

§. 1.

Quello che vorrà trasportar ò cedere ad altri i proprii denari, che hà nel Banco, potrà sempre farlo à sua libera disposizione. Ciò dovrà però esser anticipatamente intimato alla Congregazione, per che possa prenderne risoluzione e farne Decreto, nel quale si nominerà il Capitale, e la Persona in che deve seguir il trasporto. Ciò fatto, il Segretario formerà una nuova Cedola di Banco, che sarà sottoscritta e registrata ne' Libri secondo l' Uso. Gl' Interessato poi renderà la Cedola vecchia di Banco, e riceverà la nuova, la quale all' hora si ponerà frà i Creditori del Banco.

§. 2. E se venisse à morire il Proprietario della Cedola di Banco, il trasporto sarà assolutamente necessario a' suoi Heredi, quali, e particolarmente li Tutori de' Pupilli e Minori dovranno legittimarfi per via de' Magistrati, provare le loro Tutele e Curatele, e venendo riconosciuti ed approvati per veri e legittimi Heredi, si farà registrar il Credito in loro nome, e se prima non sarà fatto il trasporto, non si potranno levare nè Interesse nè Capitale.

§. 3. Mà se arrivasse lite, chi fosse frà molti il vero Herede? in tal caso dovranno li denari restar in Banco depositati, fino sia terminata la controversia, doppo di che sarà il tutto pagato, tanto per gl' Interesse che per il Capitale.

Tit. VII.

Della dimanda e pagamento de' denari depositati nel Banco.

§. 1. Nel-

§. 1.

Nella Patente publicata li 28. Decembre dell' Anno scorso 1698. Si è già ordinato il modo della richiesta e riscossione de' Capitali che faranno depositati: Ciò e, che chi vi metesse una somma di dieci fino à trenta mille Taleri, quello lo debba lasciare almeno un Anno nel Banco, chi trenta fino sessanta mille, due, e chi maggior somma, trè Anni, mà s' il Creditore venisse in bisogno gli è lecito farne richiesta particolare fin' al terzo.

§. 2. Chi havrà nel Banco meno di dieci mille Taleri farà la sua dimanda trè mesi anticipati: Chi menò di trenta un mezz' Anno, e chi maggior Somma un Anno intiero.

§. 3. Essendo poi spirato il termine assegnato, devesi pagar ad ogn' uno il suo denaro senz' alcun' indugio: Mà non osservandosi da qualche d' uno il modo, che si prescrive, e lasciasse passare il termine della richiesta, all' ora si intenderà tacitamente prolungato di nuovo per un' Anno il Deposito del suo Capitale, nel comminciamento di questo lui deve procedere colla dimanda in modo già sopradetto, e nel tralasciar di quella, devesi presupporre una nuova prolongazione per tanto tempo, e si darà una nuova Cedola di Banco, la quale farà obligato d' accettare.

§. 4. Si riserva il Banco espressamente di poter nell' istesso modo far la restituzione de' Capitali à suoi Creditori

§. 5. Per evitar tutt' i errori nella richiesta, dovrà quello che ridomanda il suo Capitale farsi dare dalla Congregazione una Ricognizione sopra la Richiesta fatta, che dichiari il giorno, ora, ed anno della medesima.

§. 6. Se alcuno Forastiere volesse rihavere il suo denaro depositato, per virtù della Cedola ricevuta di Banco, ò pure volesse riscuoter i suoi Interessi, e non potesse farlo in persona, all' ora quello che ne havrà la Comissione dovrà necessariamente legittimarsi con procura autentica, ed esibire Quitanza del Prencipale.

Tit. IIX.

Delle Persone che prenderanno denaro dal Banco contro Pegni,

C 2

§. 1. A



A Chi si sia tanto a' Città intiere, che Communità, Chiese, Scuole, Vilaggi, Fabriche, Manofatture ò simili, secondo il modo e forma de' Dritti, tanto a' Mercanti Nazionali, che Forastieri, e qual altro esser si voglia, sarà assistito con denari del Banco, purché si diano Cauzioni sufficienti con pegni valevoli.

§. 2. Ed essendo soliti altri Banchi d' imprestar denaro a' Minori e Donne senza Curatore così a' Figlii che sono in podestà di Padre, non ostante il SConsulto Macedoniano, sarà gl' istesso concesso a questo Banco.

§. 3. Si faranno pure imprestiti di denaro sopra pegni alli Tutori per il loro Pupilli e Minori, volendolo la necessitá per i loro vantaggi; mà si dovessero per ciò impegnar Beni immobili, sarà di bisogno il Consenso del loro Magistrato.

§. 4. E se alcuno bramerà qualche somma contro pegno sufficiente, nè volesse, per cause rilevanti, ciò fare sotto suò Nome, mà con un' altro finto, potrà non ostante esserne provisto.

§. 5. Ed accioche non si pigli occasione di qualche abuso, con impegnar al Banco effetti mal acquistati, sarà in virtù di questo in arbitrio di chi sarà rubbato qualche cosa, di darne al Banco pronta e distinta notizia, ed in tal maniera dargli modo, che venendo scoperte le robbe rubbate, si possa esserli di giovamento.

§. 6. E se arrivasse ancora, che chi prendesse denaro dal Banco sopra Pegno, e che questo non gli appartenesse, e si scopresse il suo vero Possessore, gli sarà ben restituito gl' impegnato, con obligo però, che prima paghi il denaro imprestato e gl' Interessi scaduti.

Tit. IX.

Di quelli effetti, che possono esser depositati nel Banco come pegni per haverne imprestito.

§. 1.

IL Banco impresterà sopra tutte le cose preziose come Ori, Argenti, Stagni, Rami, ed altre mercanzie correnti, di qual si voglia sorte, però con le condizioni, che qui sotto seguiranno.

§. 2. S' impresteranno pure denari sopra Beni immobili, situati, nell' Elettorato, Paesi incorporati, ò altri della Maestà del Rè, nel modo

modo e maniera come seguitarà , benche tali Immobili consistino in Beni intieri, ò Campi, Prati, Boschi e simili.

§. 3. Ed accioche per mezzo di questo Banco tanto più si promovi il Commercio, si hà giudicato à proposito, di far imprestito alli Mercanti senza pegno, mà sopra semplice Lettere di Cambio, purchè simil Lettera sia indossata d'un altro Mercante, ch' almeno nel tempo dell' imprestanzza sia possessionato con Beni immobili in niun maniera gravati ò hipotecati.

§. 4. E potendo arrivare, che qualche d' uno ch' havrà fatto impiego nel Banco, non potrà secondo l' accordato levarlo prima d' uno, due ò trè Anni, ed haveffe di bisogno di parte del medesimo in questo tempo, e che fossero nel Banco somme indisposte, non havrà di bisogno d' altra maggior cauzzione, essendo più Creditore, che Debitore, per conseguire l'imprestito, contro Interessi così alti saranno possibili, ed almeno di otto per cento.

Tit. X.

Quanto propriamente si darà sopra ogni Pegno, e del tempo del ripagamento de' danari fulli medemi dati, e del modo della sua prolongazione.

§. I.

SOpra Beni immobili si darà la metà di quello che vagliano ne' loro Distritti, mà prima che si levi il denaro, dovrà il Prencipale presentare un Attestato del Magistrato, nel quale assicuri che detti Beni non siano agravati con altre Ipoteche.

§. 2. Si impresterà sopra Mobili cioè Ori ed Argenterie trè quarti, secondo 'l valore intrinfico e senza le fature. Per mercanzie correnti la metà, ò secondo si troverà la loro qualità, due terzi, per non Correnti ò Gioe, un terzo, mà se alcuno volesse impegnar tal Gioe, che fossero di peso, all' ora il Banco secondo la qualità e circostanze gliene darà la metà.

§. 3. Alla Congregazione farà rimesso il far imprestiti sopra Mercanzie galanti, come Stoffe ed altre simili, che si cangiano facilmente colle mode.

§. 4. Il minimo imprestito ch' il Banco darà sopra Pegno, sarà di cinquanta Taleri.

§. 5. Le Robbe che si impegneranno al Banco, saranno riscosse al meno in termine d' un Anno, pagando gl' Interessi pontualmente, mà cercandosi dilazione, in tal caso la Congregazione ne avrà l' arbitrio.

§. 6. Auvicinandosi il termine del pagamento, e non essendo con questo puntuale, per conoscenza d' ogn' uno si farà in un certo giorno l' Incanto de' Mobili impegnati, e subitamente la Subastazione degl' Immobili; Giache le obbligazioni, prencipalmente per gl' Immobili devono esser cosi fatte, che non debba precedere nè effecuzione, ne' Immissione, ne' Tassazione, mà che nel Termine prefisso quest' Immobile sia subitamente consegnato al più Offerente, cosi che sia assolutamente derogato l' Ordinazione di Processo, à quanto riguarda la Tassa. Mà il sopravanzo del denaro ricavato ne sarà dapoi pagato al Proprietario dopo il disfalco degl' Interessi, e tutte le spese, ma se frà tanto si facesse un Concorso secondo'l tenore del Diploma del Re §. Ed essendo i Privileggi: si dovrà pagare alli Creditori.

§. 7. Mà caso che nel modo sopra detto non sia stato dato pegno alcuno per l' imprestito fatto, si dovrà tenir il modo seguente: Che se un Mercante dà una Lettera di Cambio, la quale un altro possessionato hà indossato sulla sua persona, si deve procedere contro' l' Prencipale conforme i Dritti di Cambio, mà contro' l' Indossante in mancanza del pagamento amichevole con subastazione degl' Immobili ipotecati, tanto, quanto à ciò sarà necessario. E quest' ultimo s' intende anche degl' Interessati delle Fabriche e Comunità, che si sono obligati senza pegno, l' uno per l' altro, e l' altro per l' uno, con renonziatione dell' Eccettioni, che godono altrimenti li Mallevadori.

Tit. XI.

Della Tassa de' Pegni e come habbia da regularsi il Banco ne' Concorsi impensati.

§. I.

Ogni pegno deve esser tassato da una ò due Persone, che ne' habbino intiera cognizione, e che verranno espressamente richieste dal Banco, le quali devono farlo come fossero obligate

gate per giuramento, e con quel Obligo che si devè à sua Maestà, mà secondo le circostanze e prencipalmente in cose rilevanti l' affermeranno per giuramento, nè la Congregazione farà costretta da niuno che forse pretendesse la Tassa come à lui dovuta; ma la relazione di queste persone deve esser in presenza di tutta la Congregazione, accioche il Segretario possa registrare tutte le circostanze, che vi saranno accadute, e quelli che havranno depositato pegni, dovranno assolutamente restare alla tassa, che farà seguita per coscienza e giuramento.

§. 2. Chi deporra pegni, dovrà pagar le spese tanto della Tassa che del deposito, e per quest' ultimo sarà assegnato un luogo particolare ben custodito, mà ciò che si deve pagar per quelle, farà in arbitrio della Congregazione, che ogni volta lo farà ragionevolmente, di che dovranno li Tassatori esserne contenti.

§. 3. Ed accioche il Banco resti maggiormente assicurato in caso di Concorsi impensati, non dispiacerà à quello che vorrà impegnar Immobili di procurar il Consenso e Confermazione del Magistrato, che ne hà la giurisdizione, il quale sarà obligato di farlo senza chieder Sportole alcune, per promover l' acrescimento del Banco.

§. 4. Il Banco havrà la priorità per tutti li Creditori più nuovi, in qualunque modo anche siano privilegiati dalle Leggi.

§. 5. Chi vorrà prender danaro sopra Feudi dal Banco, hà parimente da procurar e presentar alla Congregazione sopra ogn' altra cosa il Consenso del Padrone del Feudo, e degli altri Confeudatarii.

§. 6. Quando sono fatti Concorsi, e li danari sono messi in Deposito giudiciale, e quivi restano infruttuosi, devono nell' avvenire, per l' vantaggio delli Creditori, datogliene premieramente avviso, esser depositati nel Banco contro le sue Cedole consuete, e si goderà annualmente secondo le occorrenze, due ò tre per Cento d' Interesse, mà havendo ottenuta la sentenza di Designazione per l' un e l' altro Creditore il suo effetto conforme le leggi, far anno à loro pagate le somme del Capitale e degl' Interesse per sentenza assegnate.

§. 7. Finalmente non farà mai il Banco involuppato in Processi, molto meno saranno permesse Appellazioni toccante i suoi Affari, mà non ostante queste s' hà da continuare nel suo procedere, e terminare subitamente *extrajudicialiter* gli aggravii apportati.

tigli, mà insieme far un' humilissima rappresentanza in che consista la causa. Che se alcuno credesse di non esser bastantemente sollevato de' suoi agravii, gli sia permesso di ricercar il suo ricorso appresso'l Consiglio Generale della Revisione, e da questo ne havrà una pronta risoluzione.

Tit. XII.

Quali Interessi siano permessi da pigliar dal Banco.

Mentre che à quelli che deporrano denaro in questo Banco, saranno assegnati e permessi sei per Cento d' Interesse; per ciò la Maestà del Rè, per potenza, facoltà ed autorità permette allo stesso di prender 7. 8. 9. e più per cento, secondo le congiunture e circostanze, senza temer pericolo, come si fosse comesso una *Usuraria pravitas*.

Essendo dunque la volontà ed intenzione Clementissima di sua Maestà, che questa Ordinazione del Banco sia dovutamente rispettata nè alla medesima contravenuta in nissun modo. Così per maggior testimonianza è stata autenticata co'l sigillo del Consiglio Generale della Revisione di sua Maestà sudetta, e sottoscritta da sua Altezza il supremo Signore Governatore. Data in Lipsia dal Castello di Pleissenburg li 20. Maggio 1699.

Egone Prencipe di Fürstenberg.



Bernardo Zech.

Henrico Dauderstadt, S.

VDT 7

n. 5



Noi Fri
d'Iddi
Ruffia
hinia,
Severi
Clivia
Westf
Imper
Misnia
deburg
ca, di R
&c.

F Accian
ciò app
fedeli f
deposit
Città di
trè volte all' A
traffico, anzi
fiera passata d
cipe di Fürste
confiderati po
presentatici.
sto Banco cor
ogni miglior f
cessarii allo sta
sto Diploma,
talis aeternum v
to fermo da p
Ed acciò
lese ad ogn'u
posito in quef

la grazia
di Littuania,
Chiovia, Vol
, Smolenscia,
nia, Giuliaco
Angria, e di
tore del S. R.
Marggravio di
ravio di Mag
erg, della Mar
li, Ravenstein

mente à quelli
ggioso a' nostri
orir un Banco di
leri nella nostra
per le fiere che
corso e scala di
e impresa nella
vernatore Pren
ome forasteri, e
sentimenti rap
, e fondare que
Elettorale in
ti che sono ne
in virtù di que
e lex fundamen
zi come un pat
ia tanto più pa
re qualche de
rezza e cauzio
ne

